

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 140

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G.". Autorità procedente: Comune di Sogliano Cavour (LE).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 09.06.2017 il Comune di Sogliano Cavour, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico "*Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G.*":
 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour n. 30 del 18.04.2016, quale atto di formalizzazione della Variante al piano urbanistico comunale ai fini dell'espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii.

- F_131006_Relazione Gomorfologica.pdf
- F_131012_File legittimità locale.pdf
- F_131018_istanza.pdf
- F_131023_verifica assoggettabilità a VAS.pdf
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Sogliano Cavour provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'art. 7.2. lettera a) punto IX) del Regolamento regionale n.18/2013, per la modifica di piano in oggetto;
- in data 29.05.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)
- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_5283 del 29.05.2017, con cui comunicava al Comune di Sogliano Cavour – Settore Assetto del Territorio la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- con nota prot.n. AOO_089_6343 del 26.06.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Sogliano Cavour, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 6343/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
- con nota prot. n. AOO_089_5867 del 12.05.2016, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al Comune di Sogliano Cavour – Settore Assetto del Territorio, in qualità di autorità procedente, di regolarizzare la procedura di registrazione con la trasmissione dell'attestazione di sussistenza della condizione di esclusione dalla VAS selezionata in fase di registrazione telematica (art.7.2. lettera a) punto IX) per la variante urbanistica di che trattasi, come stabilito dall'art. 7.4 del Regolamento in parola;
- con PEC del 31/07/2017, acquisita in data 11/08/2017 al n. 7995 di protocollo di questa Sezione regionale il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sogliano Cavour trasmetteva la documentazione relativa alla suddetta attestazione;

Considerato che:

- in esito alla verifica di sussistenza delle condizione di esclusione dalle procedure di VAS della Variante di che trattasi, la Sezione Autorizzazione Ambientali comunicava al comune di Sogliano Cavour i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di verifica di esclusione ex R.R. n. 18/2013, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. (nota prot. n. AOO_089_8462 del 05.09.2017)

Rilevato che:

- il comune di Sogliano Cavour non ha trasmesso alcuna osservazione alla comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. nei termini previsti dal medesimo articolo;

Per tutto quanto sopra premesso,**ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:**

- l'Autorità procedente è il comune di Sogliano Cavour (LE);
- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Servizi alla Città del

Comune di Sogliano Cavour, ing. Adriano Piccinno, con nota PEC del 31/07/2017, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

ATTESO CHE ai sensi dell'art.7.2. lettera a) punto IX) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per le [...] *modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio* [...];

RILEVATO CHE la Variante al P.R.G. comunale vigente, proposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.04.2016, riguarda la *"Ritipizzazione di area a vincolo decaduto (C.D. aree bianche) secondo le procedure previste dalla L.R. 56/80 art.16 in ottemperanza alla sentenza TAR/Puglia n. 3002/2014 - Prop. Bianco Distribuzione Srl - Adozione Variante Puntuale"*, in particolare, la ritipizzazione di un'area precedentemente classificata quale *"aree a verde attrezzate e di pubblici servizi"* in area C, avente gli stessi indici volumetrici e di standard previsti dal PRG per i comparti C2;

VERIFICATO, in esito all'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Sogliano Cavour e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, che la suddetta variante urbanistica non si configura quale mera reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, quale condizione per l'esclusione dalle procedure di VAS in ossequio a quanto disciplinato dalla lettera a) punto IX) dall'art. 7, comma 7.2, del R.R. n. 18/2013, selezionata dall'Amministrazione procedente in fase di registrazione telematica;

VERIFICATO, altresì, che l'attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione trasmessa dall'autorità procedente in data 31/07/2017, non attiene alla specifica condizione di esclusione di cui all'art. 7.2.a.punto IX) del Regolamento selezionata dall'autorità procedente in fase di registrazione telematica ed oggetto della presente verifica a campione, ma riporta una commistione di diverse disposizioni legislative e regolamentari in materia di VAS.

In particolare:

- al punto 1) di tale attestazione si dichiara l'applicabilità alla variante urbanistica in esame dell'articolo 3, comma 7, della L.R. 44/2012, il quale si riferisce ai provvedimenti di autorizzazione di opere singole - disciplinati dalla normativa nazionale vigente - che comportano l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina VAS in quanto hanno per legge l'effetto di variante ai piani urbanistici comunali (come da elenco ricognitivo riportato all'art.7.6 del Regolamento regionale). Tale disposizione non è applicabile alla tipizzazione urbanistica in esame, la cui procedura è stata attivata secondo quanto disciplinato all'art. 16 L.R. 56/1980 s.m.i.;
- al punto 2) della stessa attestazione, vengono richiamate disposizioni regolamentari riconducibili, in parte, all'art.7, comma 2, lettera d) del comma del R.R. n. 18/2013, che attiene evidentemente ad altra condizione di esclusione dalla VAS, diversa da quella registrata nella procedura telematica, che comunque risultano sussistere nella tipizzazione in esame, e, pertanto, è fatta salva la facoltà dell'autorità procedente di avviare una nuova procedura di registrazione ai sensi dell'art.7.4 del Regolamento, con riferimento alla sussistenza di altra condizione di esclusione da VAS.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto:

- a) di dover confermare le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui **all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto IX) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18** espresse con la richiamata nota prot. 8462/2017, che qui si intende integralmente richiamata;
- b) di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante urbanistica di che trattasi ;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 della *"Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G. del comune di Sogliano Cavour;*

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese "le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione" di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto IX) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 espresse con la richiamata nota prot. n. AOO_089_8462 del 05.09.2017, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento;
- **di non poter dichiarare** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G." del comune di Sogliano Cavour;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all'Autorità procedente – Comune di Sogliano Cavour;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilita dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio